Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 20 luglio 1928 - Anno VI — Numero 168

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente, e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2026.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1480.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione italo-austriaca per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione Elvine de La Tour.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il

Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo federale d'Austria per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

Il Regio Governo d'Italia ed il Governo federale d'Austria,

desiderosi di definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de la Tour in Treffen, prescindendo da ogni questione di principio dell'applicazione delle clausole del Trattato di San Germano,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I beni della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour nel comune di Capriva (provincia di Udine) passano in piena e libera proprietà del Regno d'Italia per l'Orfanotrofio Regina Margherita in Villa Russiz, con le eventuali ipoteche accese sui beni stessi.

Il Governo italiano pagherà al Governo federale d'Austria, a favore della Fondazione anzidetta, la somma di lire italiane seicentoventicinquemila da versarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Il Governo italiano ed il Governo federale d'Austria rinunziano reciprocamente ad ogni eventuale pretesa e diritto sui beni della Fondazione ora esistenti o già appartenenti ad essa, rispettivamente sul territorio austriaco ed italiano, nonchè ad ogni resa di conti ed eventuali pagamenti relativi ai beni stessi sino all'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 2.

Il Governo italiano provvederà:

1° alla restituzione al Governo federale d'Austria per la Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour dei mobili dell'ex abitazione della Contessa de La Tour attualmente esistenti e nello stato in cui essi si trovano;

2° al trasporto ferroviario gratuito fino alla frontiera (stazione di Tarvisio) della salma del Conte Teodoro de La Tour in esenzione di qualsiasi tassa demaniale, della statua di Cristo (copia dell'originale di Thorwaldsen) esistente sulla tomba del Conte de La Tour e del mobilio di cui al numero 1°.

La salma, la statua e il mobilio saranno però consegnati alla stazione ferroviaria di partenza a cura ed a spese della Fondazione de La Tour in condizioni di poter essere trasportati secondo le norme vigenti in Italia pei trasporti ferroviari;

3° a che tutte le operazioni per la ventilazione ereditaria della Contessa Elvine de La Tour, per quanto riguarda i beni di cui all'art. 1, siano fatte a cura ed a spese del predetto Orfanotrofio Regina Margherita.

Art. 3.

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto in Roma.

Essa entrerà in vigore nello stesso giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, lì 11 febbraio 1926, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno dei Governi firmatari.

Per il Governo federale d'Austria,

Il Plenipotenziario:
(*L.S.*) SCHÖNBERGER.

Per il Regio Governo d'Italia,

Il Plenipotenziario:
(*L.S.*) AMEDEO GIANNINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **2027.**

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1587.**

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comuni proprietari di teatri, nei quali esistano palchi, loggie, barcaccie e simili di proprietà privata o comunque in uso di privati, sono autorizzati ad applicare ai palchisti, in favore delle imprese, un contributo per ogni spettacolo, sia che detti palchi, loggie, barcaccie e simili vengano o no occupati dal proprietario o utente, ovvero siano noleggiati o restino vuoti.

Il contributo è commisurato al settantacinque per cento dei prezzi fissati dall'impresa pei palchi destinati alla vendita, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; ed è soggetto al diritto erariale, ai sensi degli articoli 1 e 12 di detto decreto.

I palchisti possono esimersi dal pagamento dell'anzidetto contributo mediante cessione dell'uso del palco, loggia, barcaccia e simili all'impresa per la durata del corso degli spettacoli.

Art. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente è adottato dal podestà sentito il parere della Consulta municipale, nei Comuni ove esiste, e reso esecutorio con decreto del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2028.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1588.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, recante estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, aggiungendo il seguente articolo 2.

Art. 2.

L'art. 23 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di Salsomaggiore, Bagni di Montecatini, Postumia, Recoaro e Santa Cesarea, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie terme, delle Regie Grotte demaniali e delle Regie fonti demaniali, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 20 e 21, intendendosi però sostituito, agli effetti del secondo e terzo comma dell'art. 20, il Regio demanio dello Stato ai comitati locali.

« Il provento dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle speciali contribuzioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, sarà gestito dall'amministrazione comunale di concerto col Regio demanio dello Stato, cogli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'art. 10. E' data facoltà al Ministro per l'interno di stabilire, di concerto col Ministro per le finanze, le norme di tale gestione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2029.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1586.

Assegnazione straordinaria di L. 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assegnazione autorizzata col R. decreto 22 novembre 1925, n. 2195, per la esecuzione di opere pubbliche necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua è ridotta da L. 15,000,000 a L. 13,500,000.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,500,000 per l'esecuzione delle opere destinate al completamento della centrale elettrica nella stessa città di Massaua.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al reparto dei fondi predetti, fra i diversi esercizi finanziari, ed alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Questa legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2030.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1552.

Modifica al R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamen-

to dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, è modificato come appresso:

« L'Alto Commissario è assistito da un Comitato tecnico amministrativo.

« Detto Comitato sarà costituito dai seguenti funzionari che ne faranno parte di diritto:

1° il vice prefetto;

2° l'ingegnere capo del Genio civile per il servizio generale;

3° il Regio commissario al porto di Napoli od un suo rappresentante;

4° l'ingegnere capo dell'ufficio speciale del Genio civile nel porto di Napoli;

5° un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 6°;

6° un ispettore superiore del Genio civile;

7° un delegato del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 6°;

8° il capo della ragioneria dell'Alto Commissariato;

9° il funzionario dirigente il servizio dei lavori pubblici dell'Alto Commissariato;

10° il medico provinciale;

11° il sopraintendente dei monumenti arte antica e moderna;

12° il sopraintendente agli scavi e musei;

13° un delegato del Ministero dell'economia nazionale;

14° il provveditore agli studi;

15° l'avvocato erariale od un suo delegato;

16° l'ispettore capo del circolo di Napoli dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 112. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2031**.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1558**.

Concessione del soprassoldo giornaliero ai marescialli con incarichi speciali presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 è aggiunto il n. 37-*bis*:

« N. 37-*bis* - Marescialli che, superato il prescritto corso tecnico-amministrativo, sostituiscono ufficiali inferiori di sussistenza presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza, L. 2.50 soprassoldo giornaliero ».

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2032**.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1561**.

Caratteristiche dei nuovi francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento sul servizio postale;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 485, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I nuovi francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono stampati, in calcografia, nei seguenti colori:

1° valore da cent. 30+10: vignetta in nero e cornice in violetto;

2° valore da cent. 50+20: vignetta in bleu nero e cornice in verde oliva;

3° valore da L. 1.25+0.50: vignetta in bleu nero e cornice in bleu cupo;

4° valore da L. 5.00+2.00: vignetta in nero e cornice in lacca carminio.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto sono validi per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque fino a tutto il 31 dicembre 1928.

Essi non saranno però ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2033.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1565.

Autorizzazione per l'abitato di Montegiordano, in provincia di Cosenza, della sostituzione del consolidamento col parziale trasferimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che l'abitato di Montegiordano (provincia di Cosenza) è stato compreso nella tabella *G* annessa alla citata legge 25 giugno 1906, n. 255;
Che peraltro a causa della vastità del movimento franoso è risultato che le opere di consolidamento richiederebbero una spesa troppo rilevante, in confronto all'utilità che si poteva raggiungere, mentre che con spesa molto inferiore si potrebbe provvedere al parziale trasferimento dell'abitato per la parte in frana;
Visto l'art. 41 della citata legge 25 giugno 1906, n. 255, che consente tale inversione quando si manifesti la convenienza economica;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 17 giugno 1914, n. 1096;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 41 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è autorizzata, per l'abitato di Montegiordano, in provincia di Cosenza, la sostituzione del consolidamento col parziale trasferimento, limitatamente alla zona interessata dalla frana compresa tra la contrada Timpone Pizzuto (ovest), il vico 3 Tommaseo (est) e le piazze Plebiscito e Risorgimento nell'interno dell'abitato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2034.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1555.

Modificazioni al regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, per la navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258, e 23 gennaio 1927, n. 325, che apportano emendamenti al predetto regolamento;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 115. — CASATI.

Modifiche al regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Art. 1.

L'art. 56 del Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è modificato come segue:

« Art. 56. — Negli aeromobili che non siano di Stato o commerciali, la marca di immatricolazione deve essere sottolineata con una linea nera ».

Art. 2.

L'art. 79 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 79. — Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 99, gli aeromobili più pesanti dell'aria devono cedere la via agli aeromobili più leggeri. I dirigibili cederanno sempre la via agli aerostati e ai cervi volanti.

« Un dirigibile che non sia più in grado di manovrare è considerato a questi effetti come un aerostato ».

Art. 3.

L'art. 80, capoverso secondo, dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Un aerostato frenato o un cervo volante devono portare, attaccate al cavo di ormeggio e ad intervalli di almeno cento metri a partire dalla navicella, maniche a vento di non meno di centimetri 20 di diametro, lunghe due metri e striate con fasce bianche e rosse larghe centimetri 50 ».

Art. 4.

L'art. 87 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 87. — Allo scopo di ridurre i rischi di collisione più notevoli sulle rotte del traffico aereo, per il sorvolo di tali rotte e delle zone prossime ad esse devono essere osservate le regole seguenti, in quanto ciò sia possibile e senza pericolo:

« *a*) ogni aeromobile che navighi, servendosi della bussola, lungo la linea congiungente due punti di una rotta abituale di traffico aereo, deve mantenersi sulla destra di detta linea, a non meno di 500 metri di distanza da essa, e, se trattasi di una delle direttrici di attraversamento del confine terrestre, previste dall'art. 63, a non più di due chilometri da essa;

« *b*) nel seguire una rotta di traffico aereo che sia stata ufficialmente riconosciuta, ogni aeromobile deve mantenersi sulla destra di tale rotta, a non meno di 300 metri di distanza da essa, e, se trattasi di una delle direttrici di attraversamento del confine terrestre, previste dall'art. 63, a non più di due chilometri da essa;

« *c*) ogni aeromobile il quale, in prossimità di una rotta frequentata dagli aeromobili, seguirà una linea indicata a terra da una strada, una strada ferrata, un corso d'acqua, un canale, una riva, ecc., deve mantenersi sulla destra di tale linea, a non meno di 300 metri di distanza da essa, e, se trattasi di una delle direttrici di attraversamento del confine terrestre, previste dall'art. 63, a non più di due chilometri da essa;

« *d*) nessun aeromobile deve tenersi sulla sinistra delle linee o delle rotte suddette, a meno che non mantenga una distanza sufficiente ad evitare gli aeromobili che seguano tali linee o rotte conformemente alle presenti prescrizioni;

« *e*) ogni aeromobile che attraversi una delle linee o delle rotte suddette deve attraversarle, ad angolo retto, il più rapidamente possibile, e mantenendosi alla maggiore altezza ragionevolmente possibile ».

Art. 5.

Al testo dello stesso Regolamento è aggiunto un nuovo articolo del seguente tenore:

« Art. 88-*bis*. — Ogni aeromobile che si trovi nelle nuvole, nella nebbia o in altre condizioni di cattiva visibilità, deve manovrare con precauzione, avuto accurato riguardo delle circostanze di fatto nelle quali si trova.

« Ogni aeromobile che voli al disotto delle nuvole, deve mantenersi, in quanto ciò sia possibile e senza pericolo, sufficientemente al disotto delle nuvole, per potere facilmente vedere ed esser veduto ».

Art. 6.

L'art. 94 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 94. — Tutti gli aeromoboli che volano ad una distanza fra cinquecento e tremilacinquecento metri dal punto più vicino di un aeroporto, devono conformarsi alle regole predette, salvo che volino ad una altezza superiore ai duemila metri ».

Art. 7.

L'art. 95 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 95. — Gli atterraggi acrobatici sono proibiti negli aeroporti aperti al traffico civile.

« E' vietato agli aeromobili di eseguire acrobazie a distanza minore di quattromila metri dal punto più vicino al perimetro di detti aeroporti, salvo che volino ad una altezza superiore ai duemila metri ».

Art. 8.

L'art. 119 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 119. — L'aeromobile che desideri atterrare di notte, senza esservi costretto, in un aeroporto che abbia un personale di guardia, deve, prima di atterrare, effettuare dei segnali intermittenti, sia con un fanale o con un proiettore, diversi dei fanali di navigazione, sia con un apparecchio sonoro qualsiasi. Inoltre, servendosi del Codice internazionale Morse, deve trasmettere, con segnalazioni acustiche od ottiche, il gruppo di due lettere costituito dalla sua lettera di nazionalità e dall'ultima lettera della sua marca di immatricolazione.

« Il permesso di atterrare gli è dato, da terra, per mezzo della ripetizione dello stesso segnale di due lettere, fatto con un fanale verde e seguito da segnali intermittenti dello stesso colore ».

Art. 9.

L'art. 121 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 121. — Un aeromobile che è obbligato ad atterrare di notte, dovrà, prima di atterrare, effettuare una serie di segnali brevi ed intermittenti con i fanali di navigazione ».

Art. 10.

Al testo dell'art. 122 dello stesso Regolamento è aggiunto un comma del seguente tenore:

« L'aeromobile che abbia emesso il segnale S.O.S. per mezzo della radiotelegrafia, non appena cessate le cause che hanno determinato la richiesta di soccorso, deve segnalare la cessazione del pericolo e continuare accuratamente il servizio di ascolto ».

Art. 11.

Al testo dello stesso Regolamento è aggiunto un nuovo articolo del seguente tenore:

« Art. 122 *bis*. — Quando un aeromobile vuol segnalare che trovasi in condizioni difficili o sul punto di atterrare o di ammarare perchè costrettovi, ovvero che ha interrotto momentaneamente il volo, ma non ritiene necessario di chiedere soccorso emettendo il segnale S.O.S., deve impiegare il segnale internazionale di allarme P.A.N. fatto per mezzo di segnalazioni ottiche, della radiotelegrafia o della radiotelefonia ».

Art. 12.

L'art. 207, comma *c*), dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« *c*) il brevetto di 3° grado, o brevetto di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo, attesta e riconosce nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:

« atterrando in qualsiasi aeroporto, purchè aperto al traffico pubblico o privato:

« con o senza passeggeri;

« con o senza carico qualsiasi;

«ricevendo un compenso di qualsiasi natura (alleg. 13) ».

Art. 13.

L'art. 216, capoverso secondo, dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Il brevetto di 3° grado corredato della licenza di 2ª classe equivale al « brevetto di pilota di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo ».

Art. 14.

All'art. 217 dello stesso Regolamento, la dizione « pilota di velivolo per trasporti pubblici » è sostituita con quella: « pilota di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo ».

Art. 15.

Il Titolo IV, Capo I, Sezione 5ª dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« *Sezione 5ª - Brevetto e licenza di ufficiale di rotta.*

« Art. 230. — Il brevetto di ufficiale di rotta è il riconoscimento della conseguita attitudine a seguire, rintracciare, dirigere la rotta che tiene e deve tenere un aeromobile, servendosi a tale scopo dei mezzi e delle cognizioni scientifiche e pratiche di navigazione.

« Vi sono due classi di brevetto di ufficiale di rotta, corrispondenti alle due classi che per tale brevetto ha istituito la Commissione internazionale per la navigazione aerea in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 ».

« Art. 231. — La licenza di ufficiale di rotta comprova l'autorizzazione concessa al titolare di un brevetto di esercitare le funzioni di quella classe, per la quale ha acquistato e conservato capacità ed abilitazione.

« Brevetto e licenza sono conformi all'annesso modello (Allegato 1) ».

« Art. 232. — Un ufficiale di rotta titolare di un brevetto di seconda classe, e della relativa licenza, deve essere a bordo:

a) di ogni velivolo, adibito a servizio di trasporto pubblico, che debba compiere viaggi senza scalo superiori a 160 chilometri al disopra di regioni abitate; o superiori a 160 chilometri, ma non a 500 chilometri, interamente al disopra dell'alto mare ovvero di regioni non abitate; o, infine, superiori a 25 chilometri, ma non a 500 chilometri, durante la notte;

« *b*) di ogni dirigibile avente cubatura inferiore a 20,000 metri cubi, per qualsiasi viaggio od ascensione.

« Un ufficiale di rotta titolare di un brevetto di prima classe, e della relativa licenza, deve essere a bordo:

« *a*) di ogni velivolo, adibito a servizio di trasporto pubblico, che debba compiere viaggi senza scalo superiori a 500 chilometri, sia interamente al disopra dell'alto mare o di regioni non abitate, sia durante la notte;

« *b*) di ogni dirigibile avente cubatura di 20,000 metri cubi, o maggiore, per qualsiasi viaggio od ascensione.

« Un pilota di velivolo che sia titolare del necessario brevetto di ufficiale di rotta, e della relativa licenza, può, anche nel caso in cui egli sia solo a bordo, disimpegnare le mansioni di ufficiale di rotta nel caso di viaggi diurni al disopra di regioni abitate, o nel caso di viaggi diurni, che non oltrepassino 500 chilometri, al disopra dell'alto mare ovvero di regioni non abitate; o, infine, nel caso di viaggi notturni su rotte convenientemente provviste di segnalazioni e riconosciute per tali dalle autorità competenti.

« Un pilota di velivolo non può disimpegnare cumulativamente le mansioni di ufficiale di rotta, sia durante viaggi senza scalo superiori a 500 chilometri al disopra del mare o di regioni non abitate, sia durante viaggi notturni eccettuati quelli previsti nel comma precedente, se non nel caso che un secondo pilota si trovi a bordo e possa, all'occorrenza, assumere il governo del velivolo.

« Quando, oltre al pilota, altra persona debba trovarsi a bordo con qualità di componente dell'equipaggio, essa, ove possegga il necessario brevetto di ufficiale di rotta e la relativa licenza, può disimpegnare le mansioni di ufficiale di rotta nei casi previsti dai commi primo e secondo del precedente articolo.

« Ai fini del presente articolo:

« *Regione non abitata* è una regione nella quale, per la scarsissima densità delle agglomerazioni, per la assenza di punti di riferimento naturali o per difetti delle carte, le difficoltà della navigazione aerea sono analoghe a quelle che si incontrano al disopra dell'alto mare;

« *Viaggio notturno* è quello che normalmente deve aver termine più di un'ora dopo del tramonto, o che ha inizio almeno un'ora prima del sorgere del sole;

« *Viaggio al disopra dell'alto mare* è quello durante il quale un aeromobile, seguendo la linea diretta, può trovarsi a più di cento chilometri di distanza dalla costa ».

Art. 16.

All'art. 244 dello stesso Regolamento, la dizione: « Brevetto di pilota di velivolo di terzo grado (per trasporti pubblici) » è sostituita con quella: « Brevetto di pilota di velivolo di terzo grado (per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo) ».

Art. 17.

L'art. 250 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 250. — *Brevetti di ufficiale di rotta.*

« Per conseguire il brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe il candidato deve superare le seguenti prove:

a) *Prove pratiche.*

« Il candidato deve dimostrare di aver compiuto almeno 50 ore di volo in qualità di membro del personale di condotta degli aeromobili.

b) *Esame teorico.*

« Forma della terra - coordinate geografiche e loro notazione.

« Carte terrestri e carte marine - loro lettura e loro impiego - proprietà pratiche delle diverse proiezioni impiegate per l'aeronautica.

« Magnetismo terrestre - bussole, loro costruzione, loro impiego, loro correzione.

« Navigazione stimata, per mezzo di strumenti destinati a valutare e calcolare gli elementi del triangolo delle velocità.

« Navigazione per mezzo di rilievi radiogoniometrici. Metodi per determinare il punto di un aeromobile, con applicazione delle correzioni necessarie.

« Legislazione aerea internazionale; regolamento per evitare le collisioni in mare e pubblicazioni per uso degli aeronauti.

« Meteorologia. Principi delle varie osservazioni meteorologiche. Organizzazione della pubblicazione delle informazioni meteorologiche per l'aeronautica. Principi dei presagi del tempo: costruzione e lettura delle tabelle sinottiche.

« Per conseguire il brevetto di ufficiale di rotta di prima classe il candidato deve superare le seguenti prove:

a) *Prove pratiche.*

« Il candidato deve dimostrare di aver compiuto almeno 200 ore di volo in qualità di membro del personale di condotta degli aeromobili, delle quali almeno 100 ore in qualità di ufficiale di rotta e 15 ore durante la notte.

b) *Esame teorico.*

« Forma della terra - Valutazione matematica dei diversi elementi di calcolo della rotta e della distanza.

« Carte terrestri e carte marine - Principi costruttivi delle varie proiezioni abitualmente adoperate nella navigazione aerea.

« Maree - Teoria elementare e presagi con l'aiuto degli annuari delle maree.

« Navigazione astronomica - Pratica dei vari metodi per determinare il punto di un aeromobile, impiego e tenuta delle tavole, diagrammi e strumenti per risolvere i problemi di punto - Conoscenza dei calcoli matematici necessari.

« Meteorologia - Conoscenza più profonda delle materie elencate nel programma per la patente di 2ª classe.

« Nozioni generali sulla telegrafia senza fili e sulla condotta dei motori a scoppio adoperati nella navigazione aerea.

« I brevetti di ufficiale di rotta, non rilasciati conformemente alle disposizioni del presente articolo, cessano di esser validi con la data del 1° gennaio 1929 ».

Allegato 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

BREVETTO E LICENZA

DI

UFFICIALE DI ROTTA

di ...... grado

rilasciati a norma della Convenzione Internazionale per il regolamento della Navigazione aerea del 13 ottobre 1919, e del R. Decreto ....

(*Allegato 1 - Prima pagina della copertina*).

(Colore di questa copertina: ROSSO, dimensioni della tessera: 0,10×0,15).

(Allegato 1 - Pagina 1).

(Allegato 1 - Seconda pagina della copertina).

2

BREVETTO.

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro).

Firma del titolare:

Il Brevetto di Ufficiale di rotta, di ...... *grado, avente il n.* ....
in data ....
è stato rilasciato al Signor ....
....

a........... *il*...................... 192...

(timbro)

IL

(firma)

(*Allegato 1 – Pagina 2*).

3

(*Allegato 1 – Pagina 3*).

4

LICENCE 1

LICENZA.

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

La Licenza di Ufficiale di rotta di ...... *grado, avente il n.* ....
in data ....
è stata rilasciata al Signor ....
.... *il quale, con la presente Licenza, è autorizzato ad esercitare le funzioni di Ufficiale di rotta alle condizioni previste all'art. 17 del R. decreto* .... *n.* ....

La presente Licenza è valida..
....

a........... *il*..................... 192..

(timbro)

IL
(firma)

(Allegato 1 – Pagina 4).

5

LICENCE 2

LICENZA.

STATO CIVILE	CONNOTATI
Cognome:	
Nome:	
Nazionalità:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Domicilio:	

(Allegato 1 – Pagina 5).

6
LICENCE 3

7
LICENCE 4

RINNOVO DELLA LICENZA.

VISITA MEDICA		LICENZA VALEVOLE		FIRMA O TIMBRO DELL'AUTORITA' COMPETENTE
Data	Esito	dal	al	

(*Allegato 1 - Pagina 6*).

(*Allegato 1 - Pagina 7*).

(Allegato 1 - Terza pagina della copertina).

(Allegato 1 - Pagina 12).

(Allegato 1 - Quarta pagina della copertina).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **2035.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1566.**

Inclusione dell'abitato di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2036.**

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1562.**

Concessione di prenotazioni telefoniche ad ora fissa ai privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui telefoni approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196, il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge del 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visti i Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 884, e 15 ottobre 1925, n. 1990, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge del 20 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici di concedere in via di esperimento prenotazioni ad ora fissa anche ai privati.

Art. 2.

Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite soltanto fra le ore 13 e le 15 e la loro durata non può superare i sei minuti.

Art. 3.

La tassa delle prenotazioni di cui agli articoli precedenti è stabilita in una volta e mezzo la tassa delle conversazioni urgenti.

Art. 4.

Il medesimo ente o la medesima persona non possono ottenere più di una prenotazione al giorno e la richiesta della concessione deve essere rinnovata ogni 15 giorni.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2037.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1589.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giacomo Boni », istituita in Roma presso il Regio istituto di archeologia e storia dell'arte.

N. 1589. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giacomo Boni », istituita in Roma presso il Regio istituto di archeologia e storia dell'arte, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2038.

REGIO DECRETO 4 maggio 1928, n. 1434.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Piero Delpiano » presso il Regio istituto tecnico di Torino.

N. 1434. R. decreto 4 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Piero Delpiano » presso il Regio istituto tecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2039.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1425.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Demaldè » con annesso Patronato « Pro orfani di guerra », in San Pietro in Corte, frazione del comune di Castelvetro Piacentino.

N. 1425. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Demaldè » con annesso Patronato « Pro orfani di guerra », con sede in San Pietro in Corte, frazione del comune di Castelvetro Piacentino, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2040.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1426.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Martina Franca.

N. 1426. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Martina Franca viene trasformato a favore dell'Ospedale civile amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2041.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1429.

Modificazioni alla istituzione del « Premio Locatelli » ed allo statuto dell'Associazione professionale dei dermosifilografi italiani, in Roma.

N. 1429. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche alla istituzione del « Premio Locatelli » per studi di perfezionamento o per il miglior lavoro nella disciplina dermosifilografica, ed allo statuto dell'Associazione professionale dei dermosifilografi italiani, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1928.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri, con sede in Roma, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati e accusati poveri, con sede in Roma, allo scopo di coordinare l'azione di detto istituto agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri, con sede in Roma, è sciolta.

La temporanea gestione dell'Istituto predetto è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, all'avvocato Aldo Vecchini, con l'incarico di proporre, nel ter-

mine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Nelle attribuzioni conferite al predetto commissario si intendono compresi anche i poteri spettanti all'assemblea generale degli iscritti alla predetta associazione.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1928.
Autorizzazione al Laboratorio chimico dell'Istituto chimico demaniale di Salsomaggiore ad eseguire le analisi delle acque minerali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 35 del regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici di cure fisiche ed affini, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Alla tabella *B*, n. II, dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi chimiche delle acque minerali, di cui agli articoli 5, 6 e 15 del cennato regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, approvata con decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, è aggiunto il Laboratorio chimico dell'Istituto chimico demaniale annesso alle Regie terme di Salsomaggiore (Parma).

L'autorizzazione s'intende subordinata alle condizioni indicate nel decreto predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1928.
Scioglimento dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita della Misericordia, in Livorno, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'Arciconfraternita della Misericordia in Livorno, allo scopo di coordinare l'azione di detto sodalizio agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Vista la proposta del prefetto di Livorno;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Arciconfraternita della Misericordia di Livorno è sciolta.

La temporanea gestione della Confraternita suddetta è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Giuseppe Ristagno, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Nelle attribuzioni conferite al predetto commissario s'intendono compresi anche i poteri spettanti all'assemblea degli iscritti al predetto sodalizio.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETI MINISTERIALI 3 luglio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana agli ex coniugi signori Canio Angelo Teodoro La Gala e Lea Martino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Lea Martino, nata a Potenza il 21 ottobre 1900 da Antonio e da Concetta Astarita, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano d'inibire alla predetta signora Lea Martino il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 giugno 1928 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Lea Martino il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Canio Angelo Teodoro La Gala, nato ad Acerenza il 3 dicembre 1890 da Antonio e da Rosa De Martinis, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9 n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Canio Angelo Teodoro La Gala il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 giugno 1928 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Canio Angelo Teodoro La Gala il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

Approvazione di tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe per l'assicurazione integrativa degli impiegati dello Stato, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) per l'assicurazione temporanea in caso di morte;

b) per l'assicurazione di vita intera a premio vitalizio e a premio temporaneo;

c) per l'assicurazione combinata di capitale in caso di morte e di rendita di sopravvivenza del 3.50 per cento del capitale.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1928.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna agraria 1928-1929.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, e il relativo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere del Comitato consultivo per le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate, di qualsiasi provenienza, sancito dall'art. 8, lettera *e*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale per la campagna 1928-29 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate, purchè esclusivamente destinate per uso di semina.

Art. 2.

La facoltà di concedere autorizzazioni all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine, indicherà le località dei Paesi esteri, delle quali potranno essere ammesse le importazioni, e fisserà d'accordo con gli Osservatorii regionali, le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

La predetta Regia stazione di patologia vegetale sarà coadiuvata dall'ispettore capo delle malattie delle piante, addetto alla Direzione generale dell'agricoltura, e dal personale degli Osservatorii regionali di fitopatologia.

Art. 3.

L'autorizzazione all'importazione potrà essere rilasciata, sia per la produzione di patate da semina, che per la produzione di patate da esportazione. Chiunque intenda importare patate da semina dovrà all'uopo inviare non più tardi del 31 agosto 1928, al Regio osservatorio fitopatologico della circoscrizione, domanda in carta da bollo, nella quale dovrà chiaramente indicare:

a) la destinazione della sementa da importare, se cioè, per la produzione di patate da semina, o per quella di patate da esportazione;

b) la località estera dalla quale desidera prelevare le partite da importare;

c) il quantitativo (non inferiore a mille quintali per la sementa destinata alla produzione di patate da esportazione) che intende importare;

d) la data approssimativa dell'arrivo della spedizione in Italia.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione, che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere, dopo l'arrivo delle patate, al Regio osservatorio fitopatologico che riceve la domanda, l'elenco delle aziende, nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione della superficie coltivata e della quantità di sementa impiegata, nonchè al pagamento della relativa quota delle spese occorse per gli accertamenti, di cui all'art. 2, secondo il reparto che ne farà la predetta Regia stazione, e che infine riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

Ove l'importatore non sia un Ente agrario legalmente costituito, dovrà corredare la domanda con una dichiarazione della Federazione provinciale fascista degli agricoltori, attestante la di lui qualità di agricoltore produttore di pa-

tate, da semina o da esportazione, oppure con una dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'esportazione, attestante la di lui qualità di esportatore di patate.

Art. 4.

I Regi osservatorii fitopatologici, ricevute le domande degli importatori, provvederanno, entro sette giorni dalla data di presentazione, all'invio di esse alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, corredandole del proprio parere.

Art. 5.

La decisione in merito alla domanda di autorizzazione all'importazione sarà emessa dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma ed è definitiva ed inappellabile.

Art. 6.

L'importazione avrà luogo da una delle dogane indicate nell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 3 marzo 1927 e cioè: Torino, Milano, Verona, Udine, Trieste, Venezia, Ventimiglia, Genova, Livorno, Roma, Napoli, Catania, Siracusa, Palermo, Cagliari, Brindisi e Taranto e con le modalità di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 3 marzo 1927.

Art. 7.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata sia nei confronti dell'importatore, che sia incorso in inosservanze delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 8.

Le contravvenzioni alle disposizioni, contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 888, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite per le infrazioni al Codice penale e delle sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Stermicevich Giuseppe fu Modesto e di Rosa Arbella, nato a Zara il 2 novembre 1885 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Stermini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Stermicevich Giuseppe fu Modesto è ridotto in « Stermini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Stermicevich Aurelia nata Ghirin, nata a Zara il 10 novembre 1889, moglie;
2. Stermicevich Ornella, nata a Zara il 1° novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Reich Simeone di Matteo e di Anna Fradelich, nato a Spalato (S.H.S.) il 14 febbraio 1891 e residente a Zara, ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Ricci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Reich Simeone di Matteo è ridotto in « Ricci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Reich Maddalena nata Bozulich, nata a Spalato (S.H.S.) il 12 maggio 1894, moglie;
2. Reich Anita, nata a Spalato (S.H.S.) il 4 giugno 1919, figlia;
3. Reich Giovanni-Francesco, nato a Mostar (S.H.S.) il 16 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Vladich Giacomo del fu Matteo e fu Maria Festin, nato a Zara il 24 luglio 1876, e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Governi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Vladich Giacomo fu Matteo è ridotto in « Governi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Vladich Mattea, nata Lovrich, nata a Rogosnizza (Dalmazia) il 19 gennaio 1856, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Stipcevich Vladimiro fu Simeone e di Andriana Maria Marsan, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 10 agosto 1883 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Stefani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Stipcevich Vladimiro fu Simeone è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Stipcevich Giuseppina nata Marussich, nata a Borgo Erizzo il 17 aprile 1890, moglie;
2. Stipcevich Simeone, nato a Borgo Erizzo il 23 aprile 1910, figlio;
3. Stipcevich Elena, nata a Borgo Erizzo il 5 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Müller fu Enrico, nato a Trieste il 29 dicembre 1900 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore n. 172, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma ialiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Müller è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cornelia Müller nata Ebblin fu Enrico, nata il 6 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Noncovich fu Giovanni, nato a Zara il 5 dicembre 1888 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 248, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Noncovich è ridotto in « Novini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Noncovich nata Bassa fu Michele, nata il 20 gennaio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Pacher di Giuseppe, nato a San Martino il 14 settembre 1885 e residente a Trieste, via del Coroneo n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacherini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Pacher è ridotto in « Pacherini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Pacher nata Pellarin di Francesco, nata il 30 luglio 1889, moglie;
2. Giulio di Mario, nato il 19 giugno 1910, figlio;
3. Arrigo di Mario, nato l'8 dicembre 1911, figlio;
4. Bruno di Mario, nato il 5 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luca Pastorcich fu Giuseppe, nato a Pago il 25 giugno 1897 e residente a Trieste, via Kandler n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pastorelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luca Pastorcich è ridotto in « Pastorelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pastorcich nata Mestrovich fu Giorgio, nata il 10 settembre 1899, moglie;
2. Romeo di Luca, nato il 29 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Peritz fu Adolfo, nato a Trieste il 16 agosto 1863, e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Peritz è ridotto in « Pieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Peritz nata Tapossin fu Adolfo, nata il 15 ottobre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo e Ministro per la marina ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il 13 luglio 1928-VI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, relativo al collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1928.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.73	Belgrado	33.60
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.857	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.69	Norvegia	5.10
Spagna	314.44	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.661	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.10
Praga	56.58	Rendita 3,50 %	71.55
Romania	11.69	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.175
New York	19.084	Littorio 5 %	81.65
Dollaro Canadese	19.025	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.85
Oro	368.23		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 500.

Domanda di tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

Con domanda in data 2 dicembre 1927 il sig. Tranchina Antonino fu Salvatore, direttore del Banco di Sicilia, sede di Palermo, quale incaricato dalla signora La Rizza Giacinta di Giuseppe, vedova di La Rocca Luigi, titolare del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 127.640 di L. 265, chiedeva il tramutamento della detta rendita.

A tergo del relativo certificato sulla penultima pagina di esso su foglio sovrapposto ed incollato v'è un consenso a tramutamento a firma della titolare.

Tale foglio ricopre uno scritto non decifrabile steso sulla penultima facciata del titolo.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico si notifica a chiunque può avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal sig. Tranchina.

Roma, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società anonima « The Security Transport », con sede in Firenze.

La società anonima « The Security Transport » con sede in Firenze, in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, nonchè la cancellazione della ipoteca inscritta sull'immobile in Firenze, via S. Egidio, n. 23, in base al decreto Ministerale 14 febbraio 1925, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi alle operazioni richieste dalla società predetta a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società anonima « The Security Transport » con sede in Firenze, presso il liquidatore sig. Vito Benedetto Orzalesi, via Ricasoli, 20.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Trasferimento di concessione mineraria.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 29 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1928, registro n. 1, foglio n. 81, ed all'ufficio del registro di Roma, atti pubblici, il 4 luglio 1928-VI, al n. 72, volume 458, i signori ingegneri Cesare Martelli e Pietro Monaci sono stati autorizzati a trasferire alla Società mineraria ed industriale Montefollonico, la concessione della miniera lignitifera di Petroio, sita in località Casino, del territorio di Trequanda (provincia di Siena). Estensione: ettari 220, scadenza 30 maggio 1946.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomine nel Consiglio provinciale di sanità di Verona.

Con R. decreto 31 maggio 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1928, registro n. 4 Interno, foglio 322, i signori Vianini Guglielmo, dottore in chimica, Donelli Alberto, giureconsulto, Marini cav. Angelo, veterinario, sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Verona pel triennio 1927-29, rispettivamente in sostituzione dei signori Negri comm. Camillo, Ferrari Alessandro e Reggiani cav. uff. Luigi.

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

Con R. decreto 31 maggio 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1928, registro n. 4 Interno, foglio n. 321, il veterinario dott. Mariano Mussari è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Reggio Calabria per il triennio 1927-29 in sostituzione del sig. dott. Fortunato Campesi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro bresciano.

Con decreto n. 4728 del 14 luglio 1928-VI il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche degli articoli 7, 8, 13, 18, 19 e 22 dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese deliberate dal competente Consiglio dei delegati il 29 febbraio ed il 28 aprile 1928, per stabilire che l'assemblea generale sarà convocata ogni due anni, anzichè ogni anno, e per meglio disciplinare la costituzione e la rinnovazione del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e della presidenza dell'Ente.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.